



Ministero dell'istruzione e del merito

Decreto concernente l'attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 in attuazione dell'articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121.

IL MINISTRO

- VISTA** la legge 8 agosto 2024, n. 121 recante “*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che definisce la filiera formativa tecnologico professionale e prevede l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 11, ai sensi del quale possono essere promossi progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
- VISTO** l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo alla quota di flessibilità del curriculum riservata alle istituzioni scolastiche e l'art. 7 concernente le reti di scuole;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;

- VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e ss. mm. ii. e, in particolare, il capo III relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e ss. mm. ii. e, in particolare, l’articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- VISTA** la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” come modificato dalla legge 8 agosto 2024, n. 121, e, in particolare l’articolo 25 bis, riguardante le misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico - professionale;
- VISTA** la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*”;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2012, n. 263, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTA** la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le “*Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici*” e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 marzo 2015 recante “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante “*Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241 recante “*Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale in attuazione dell’art. 27, comma 3, del decreto-legge 23*”;

settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175”;

VISTO

il decreto ministeriale del 12 giugno 2024, n. 118, afferente le *“Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.”;*

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 25 ottobre 2024, n. 215, di destinazione delle risorse per l’attuazione di progetti in essere relativi alla linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell’ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di campus didattici presso gli istituti tecnici e professionali, nonché di destinazione delle risorse in favore delle istituzioni scolastiche aderenti al piano nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale;

VISTO

il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, per la promozione di un Piano nazionale di innovazione ordinamentale finalizzato alla sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e il correlato decreto dipartimentale 18 ottobre 2017, n. 820, recante Avviso pubblico per l’avvio della sperimentazione a partire dall’anno scolastico 2018/2019;

VISTO

il decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, concernente l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado promossa con il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567 e il correlato decreto dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021, recante Avviso pubblico concernente *“Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia”;*

- VISTO** il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240 recante “*Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*” e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023 contenente l’avviso pubblico “*Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2021, n. 358 concernente criteri e modalità per organizzazione e funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTO** in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*” – Riforma 1.1 “*Riforma degli istituti tecnici e professionali*”;
- VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che per la riforma M4C1R1.1 prevede l’allineamento dei curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l’istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0 nel contesto dell’innovazione digitale;
- VISTO** l’accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “*Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy*”;
- VISTO** l’art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, con il quale, nell’ambito dell’attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR

“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università - Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali”, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale e il successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 concernente le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, ai sensi del comma 5 del citato articolo 28;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 febbraio 2013, concernente *“Linee guida di cui all’art. 52, comma 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”* e, in particolare, la tabella delle correlazioni tra l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, aree tecnologiche/ambiti degli ITS e i cluster tecnologici;

CONSIDERATA

la necessità di rendere strutturale il confronto e il raccordo con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, a livello nazionale e territoriale, con la creazione di una *“filiera integrata”* che raccordi, in un piano strategico comune, tutti i soggetti che erogano formazione di tipo professionalizzante, compreso le istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia i contesti produttivi e i diversi stakeholder;

RITENUTO CHE

al fine di dare continuità al piano nazionale di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale e nelle more dell’attuazione dell’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144/2022 che prevede l’adozione del decreto previsto dal comma 8 del medesimo art. 25-bis appare necessario attivare anche per l’anno scolastico 2025/2026 percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, nell’ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, attraverso reti che coinvolgano, oltre gli istituti di istruzione secondaria sopra citati, istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge n. 99/2022,

istituzioni formative accreditate dalle Regioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del d. lgs. n. 226 del 2005 e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008;

RITENUTO CHE nelle more della istituzione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 144/2022, appare utile avviare per l'anno scolastico 2025/2026 i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, attraverso le relative reti sopra descritte;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta plenaria n. 137 del 2 dicembre 2024

DECRETA

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0" e dell'innovazione digitale, e di verificare l'efficacia della progettazione di un'offerta formativa integrata in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali, delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del d. lgs. n. 226 del 2005 e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, e degli istituti tecnologici superiori (di seguito ITS Academy), a livello nazionale e territoriale, e le istituzioni, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, con la legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dalla legge 8 agosto 2024, n. 121, e dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,

l'attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali inerenti la filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico 2025/2026.

2. Le Regioni, nell'esercizio delle competenze in materia di istruzione e formazione professionale, possono partecipare al piano nazionale di sperimentazione attraverso propri atti definendo:

- la programmazione dell'offerta formativa della filiera tecnologico-professionale territoriale anche attraverso la declinazione per ambiti specifici, in considerazione dei fabbisogni di competenze degli attori locali del mercato del lavoro;
- le azioni di orientamento volte a favorire la conoscenza delle filiere formative tecnologico-professionali;
- l'analisi e la definizione del fabbisogno di competenze delle aziende, anche in collaborazione con gli attori del mercato del lavoro locale;
- le modalità di partecipazione dei soggetti accreditati per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. n. 226/2005 , delle Fondazioni ITS Academy e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

3. La filiera formativa tecnologico professionale è finalizzata a proporre agli studenti un'offerta formativa in ambito tecnologico-professionale, integrata in rete e capace di garantire un'ampia scelta di percorsi d'istruzione, di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di specializzazione terziaria prevedendo il coinvolgimento e la sinergia di istituti tecnici e professionali e ITS Academy. Ulteriori soggetti della rete possono essere le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati intenzionati a contribuire alla realizzazione del progetto sperimentale, in partenariato con i rappresentanti del sistema delle imprese e delle professioni.

Articolo 2

(Caratteristiche della sperimentazione)

1. Con riferimento al criterio di correlazione tra l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche/ambiti degli ITS e i cluster tecnologici di cui alla tabella del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2013, caratteristica peculiare della filiera formativa tecnologico-professionale è la progettazione di un'offerta formativa integrata da parte dei soggetti aderenti alla rete di cui al successivo comma 4, che offra agli studenti opportunità diversificate di istruzione e formazione sia tra quelle afferenti al

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (con la possibilità di passaggi tra i vari percorsi di studio e formazione) sia in continuità verticale, agevolando la prosecuzione della formazione nei percorsi di istruzione terziaria.

2. Costituisce elemento necessario dell'offerta formativa integrata la progettazione e successiva attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e professionale, di percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP e di percorsi biennali di istruzione tecnologica superiore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, coerenti con l'area tecnologica e le figure professionali di filiera previste dal decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, allegato 1, recante disposizioni in merito a Aree Tecnologiche ITS Academy, figure professionali nazionali di riferimento, ambiti di articolazione e standard minimi di competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

3. I percorsi di cui al comma 1 sono attivati nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale.

4. La costituzione della filiera formativa tecnologico professionale prevede la stipula di un accordo di rete che coinvolga istituzioni scolastiche statali e/o paritarie dell'istruzione tecnica e professionale, istituti tecnologici superiori ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, anche in partenariato con i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentanti del settore produttivo di riferimento e delle imprese e delle professioni, altri soggetti pubblici e privati. I CPIA che aderiscono all'accordo di rete possono erogare percorsi di istruzione tecnica in via sperimentale ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

5. Le reti di cui al comma precedente sono costituite d'intesa tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali sulla base delle priorità stabilite dalle programmazioni dell'offerta formativa in rapporto alla caratterizzazione della filiera e all'individuazione degli ITS Academy nel proprio ambito territoriale.

Tali reti possono essere ricondotte ad accordi regionali ed interregionali, denominati "Patti Educativi 4.0" aventi la specifica finalità di integrare e condividere risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono istituti tecnici e professionali, imprese, enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca facenti riferimento anche a filiere tecnologico-professionali differenti.

6. L'offerta formativa condivisa e integrata delineata dai soggetti aderenti alla rete si raccorda con quella dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

7. Le istituzioni scolastiche e formative facenti parte delle filiere formative tecnologico-professionali e quelle aderenti alle varie reti si impegnano ad implementare e potenziare relazioni stabili con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato volti a definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

8. I corsi di studio quadriennali dell'istruzione tecnica e professionale devono ad ogni modo assicurare agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corrispondente profilo in uscita del quinto anno di corso, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 3 *(Soggetti destinatari)*

1. La sperimentazione dei percorsi di istruzione tecnica e professionale è rivolta alle istituzioni scolastiche che dichiarano l'impegno di costituirsi in rete ai sensi dell'articolo 2, comma 3, in risposta ad un apposito Avviso nazionale di selezione pubblica (di seguito "Avviso") emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine la proposta progettuale deve riguardare: l'area tecnologica di riferimento e la struttura della filiera, la tipologia dei percorsi, la pianificazione dei partenariati, le attività trasversali, le risorse, nonché i soggetti che costituiscono la rete. Nel progetto deve essere definito il modello curricolare, potenziando le competenze di base, linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy e la progettazione dei singoli percorsi di istruzione e formazione, in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione del curriculum secondo il modello sperimentale quadriennale e il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita ai sensi del DPR n. 275/1999, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, al potenziamento delle discipline STEM, alla didattica digitale, ai processi di orientamento e all'utilizzo di tutte le risorse disponibili, a invarianza delle dotazioni organiche complessive attribuite per i corrispondenti percorsi quinquennali. Infine, il progetto deve indicare le specifiche azioni di raccordo e di orientamento finalizzate all'accesso ai percorsi dell'istruzione terziaria degli ITS *Academy*, rafforzando la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio e la laboratorialità, anche grazie agli investimenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 25 ottobre 2024, n. 215, che ha previsto la realizzazione di campus didattici e spazi laboratoriali presso gli istituti tecnici e professionali.

Articolo 4

(Attivazione della filiera e durata della sperimentazione)

1. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, sono attivate le classi prime dei nuovi percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale da autorizzare a seguito di accoglimento della candidatura nonché dei percorsi erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 selezionati dalle Regioni.
2. Gli ITS Academy aderenti alla rete avviano, sulla base dell'offerta formativa integrata e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni produttive del territorio, idonei interventi a favore degli studenti, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento avviate ai sensi dell'articolo 9 della Legge 15 luglio 2022, n. 99.
3. Al termine del primo ciclo sperimentale, comprensivo del percorso di istruzione e formazione secondaria e del percorso di istruzione terziaria negli ITS Academy, la sperimentazione potrà essere rinnovata, previo parere dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, in raccordo con il Comitato nazionale degli ITS Academy di cui all'art. 10 della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e con la Rete nazionale delle scuole professionali di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 3.
4. In caso di mancato rinnovo, le sole classi intermedie già funzionanti presso gli istituti di istruzione di secondo grado sono autorizzate a completare il ciclo sperimentale fino a completamento.

Articolo 5

(Requisiti di partecipazione alla sperimentazione ed elementi della proposta progettuale)

1. Possono essere attivate le reti che siano costituite da almeno un istituto tecnico o professionale, da una istituzione formativa accreditata a livello regionale per l'erogazione dei percorsi di IeFP, laddove esistenti, e da un ITS Academy.
2. La candidatura delle istituzioni scolastiche, previa deliberazione degli organi competenti e in linea con la programmazione dell'offerta formativa regionale ove adottata ai sensi dell'art.1, comma 2, deve prevedere, a pena di esclusione:
 - a) la dichiarazione di impegno a costituirsi in rete ai sensi dell'art. 2 comma 4;
 - b) la progettazione preliminare di almeno un percorso quadriennale di istruzione tecnica o professionale e l'integrazione con almeno un percorso per il conseguimento del diploma

professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera, e un percorso biennale di ITS *Academy* di area tecnologica coerente con l'indirizzo di riferimento;

- c) l'attivazione del partenariato con almeno una impresa afferente all'ITS *Academy* in rete;
- d) la progettazione di un'offerta formativa integrata, ampia e articolata, comprensiva di percorsi di istruzione tecnica e professionale e di ITS *Academy* che preveda misure per agevolare la possibilità di accesso ai percorsi dell'istruzione terziaria e di passaggio tra i diversi percorsi di studio dell'istruzione secondaria;
- e) la strutturazione di processi di continuità e orientamento all'interno della filiera e degli accordi di partenariato tra la scuola secondaria di secondo grado, le imprese, gli ordini professionali, le università e i percorsi terziari non accademici, strutturando anche percorsi di formazione per i docenti della scuola secondaria di secondo grado finalizzati alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali;
- f) il consolidamento e il potenziamento delle esperienze *on the job* che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all'apprendistato formativo di primo e terzo livello con contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istruzione tecnologica superiore;
- g) il potenziamento delle ore dedicate ai PCTO, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado e l'avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;
- h) il potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL), l'accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline, ogni altra azione attuativa delle linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 241, al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale;
- i) l'introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori delle imprese e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, per adeguare l'offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all'evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;

- j) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili.
3. Nella proposta progettuale sono specificati tutti i soggetti aderenti alla rete con l'indicazione dei rispettivi ruoli e ambiti di intervento.

Articolo 6

(Presentazione delle proposte progettuali)

1. La proposta progettuale presentata da un'istituzione scolastica tecnica e/o professionale ovvero da un raggruppamento di istituti tecnici e/o professionali è elaborata sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati nell'Avviso di cui all'articolo 3.
2. La Direzione generale per l'istruzione tecnica professionale e per la formazione tecnica superiore acquisisce, nel rispetto del principio di trasparenza, le proposte progettuali aventi i requisiti di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7

(Selezione delle proposte progettuali)

1. La selezione delle proposte progettuali pervenute entro i termini fissati dall'Avviso di cui all'articolo 3 è effettuata da una apposita Commissione tecnica nominata dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione composta da 7 componenti, quattro designati tra il personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, tra cui il Presidente, e tre designati dal Coordinamento delle regioni rappresentative delle macro-aree del Paese (Nord, Centro, Sud e Isole).
2. La Commissione procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente valuta le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri:
- a) coerenza del progetto con le finalità della sperimentazione delineate all'articolo 1, le caratteristiche della sperimentazione delineate nell'articolo 2 e gli elementi di cui all'art. 5;
 - b) impatto innovativo dell'offerta formativa integrata in relazione ai percorsi di istruzione secondaria e terziaria e all'ampiezza delle opportunità offerte agli studenti;
 - c) rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale, equilibrato coinvolgimento dei soggetti costituiti in rete e valore aggiunto del partenariato.
3. La Commissione ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.

4. Gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai percorsi sperimentali autorizzati e attivati presso istituti scolastici già riconosciuti paritari.

Articolo 8

(Esame di Stato per i percorsi sperimentali quadriennali)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado del vigente ordinamento.

2. Gli studenti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 possono sostenere, secondo le indicazioni dell'art. 25bis, comma 5, del decreto legge 144 del 2022, l'esame di Stato presso l'istituto professionale di filiera, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

3. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni.

4. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.

5. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi quadriennale, non è consentita l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.

Articolo 9

(Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. Compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, la regione Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare progetti di innovazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Le classi dei percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale non possono essere articolate con altra classe di percorso quinquennale già attivato nell'istituto statale o paritario.
2. Alle classi sperimentali non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso percorso scolastico di almeno otto anni.
3. Alle classi sperimentali possono accedere gli studenti delle classi prime e seconde provenienti da percorsi quinquennali del medesimo indirizzo di studi, previa valutazione positiva del consiglio di classe, tenuto conto della programmazione didattica e correlazione tra il percorso di provenienza e quello sperimentale.
4. Le istituzioni scolastiche che hanno avviato i percorsi quadriennali sperimentali di cui al DM 7 dicembre 2023, n. 240 nell'anno scolastico 2024/2025 sono autorizzate ad attivare le classi prime anche per l'anno scolastico 2025/2026 e non necessitano di presentare ulteriore candidatura ai sensi del presente decreto.
5. Le istituzioni scolastiche autorizzate all'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali di cui al DM 240 del 2023, che non hanno attivato per l'anno scolastico 2024/2025 i suddetti percorsi, possono attivare le classi prime dei percorsi per l'anno 2025/2026, limitatamente agli indirizzi di studio già autorizzati per l'anno scolastico 2024/2025 e non necessitano di presentare ulteriore candidatura ai sensi del presente decreto.
6. Il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico – professionale di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 2024, n. 121, cura le attività di monitoraggio afferenti i percorsi sperimentali quadriennali e le relative filiere autorizzate per l'anno 2024/2025 e 2025/2026 tenendo a riferimento i risultati degli apprendimenti, anche in comparazione con i percorsi quinquennali.
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né variazione delle dotazioni organiche.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.

IL MINISTRO
prof. Giuseppe Valditara